

REG EU ETS - REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA E DELLE TONNELLATE-CHILOMETRO, DEI DATI STORICI E DEI LIVELLI DI ATTIVITA' ANNUALI.

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI ISO 14065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione, verifica e Certificazione di conformità dei propri Sistemi di Gestione alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contraffattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CERTIQUALITY S.r.l. è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività di CERTIQUALITY S.r.l. è fornito dall'applicazione delle tariffe per l'attività di verifica.

Certiquality offre il proprio servizio senza alcuna discriminazione di carattere finanziario. Certiquality ha l'obbligo di non erogare attività di consulenza, nella preparazione della comunicazione di gas ad effetto serra del gestore o dell'operatore aereo, e assicura di non utilizzare valutatori che abbiano avuto rapporti contrattuali con il gestore o l'operatore aereo oggetto di verifica per almeno due anni precedentemente e successivamente all'assegnazione dell'incarico, per assicurare imparzialità ed evitare conflitto d'interesse.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento EU 2018/2067 (il nuovo AVR "Accreditation And Verification Regulation" che abroga il Regolamento 600/2012) per le attività di verifica delle emissioni e dei dati di riferimento (dati storici) e valido fino alla verifica dei dati del 2030.

Il nuovo Regolamento per il monitoraggio delle emissioni e dei dati di attività dei gestori già pubblicato come Regolamento EU 2018/2066 (nuovo MRR, "Monitoring and reporting Regulation") entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021 e andrà a sostituire il Regolamento EU 601/2012.

Il Regolamento MRR concernente il monitoraggio e la comunicazione di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede all'art.67 che i gestori, per ciascun anno dei periodi 2013-2020 e 2021-2030, sono tenuti a presentare all'Autorità Competente entro il 31 marzo dell'anno successivo una comunicazione delle emissioni che contiene le emissioni annuali del periodo di comunicazione e che è sottoposta a verifica in conformità al AVR in vigore (Regolamento EU 2019/2067).

Sulla base della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i è previsto che per il periodo 2021-2030 i gestori possano fare domanda di assegnazione di quote gratuite secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato Europeo 2019/331 del 19 dicembre 2018 sulle nuove regole di assegnazione delle quote di

emissione a titolo gratuito per la quarta fase (Regolamento FAR). Tale Regolamento stabilisce all'art. 4 che, il gestore di un impianto può beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, presentando all'Autorità Competente (AC) domanda di assegnazione gratuita per il periodo di assegnazione della IV fase: 2021-2030 in due momenti distinti entro 21/06/2019 per il periodo 2021-2025 e entro giugno 2024 per il periodo 2026-2030. La domanda di assegnazione di quote gratuite da parte del gestore degli impianti ETS deve essere presentata corredata da una dichiarazione di verifica da parte di ente di verifica accreditato.

Inoltre in conformità al Regolamento FAR e al Regolamento di esecuzione UE 2019/1842 (RALC) i gestori che rientrano nel campo di applicazione ETS devono far verificare annualmente i livelli di attività per gli eventuali adeguamenti delle assegnazioni delle quote.

Secondo il Regolamento Certiquality è tenuta a comunicare ad Accredia la pianificazione delle attività di verifica per l'anno successivo entro il 15 novembre di ogni anno.

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato CERTIQUALITY S.r.l. - e le Organizzazioni che intendono svolgere una delle verifiche previste ai sensi del Regolamento AVR.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'CERTIQUALITY S.r.l., nel quale sono rappresentate le parti interessate.

3. DEFINIZIONI

Valgono in generale le definizioni riportate nei Regolamenti AVR e MRR, inoltre valgono le definizioni dei seguenti termini usati nel testo.

3.1 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda di verifica; comprende i termini gestore e operatore aereo

3.2 Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI)

Personale incaricato da CERTIQUALITY S.r.l. per eseguire la verifica della comunicazione di gas ad effetto serra dell'Organizzazione.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla verifica delle asserzioni le Organizzazioni che intendono far verificare la propria comunicazione di gas ad effetto serra in conformità a quanto previsto nei Regg. AVR e MRR.

4.2 Perché venga attivato l'iter di verifica da parte dell'CERTIQUALITY S.r.l., l'Organizzazione richiedente deve provvedere a:

- fornire tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione da parte di CERTIQUALITY S.r.l. dei documenti necessari alla formulazione dell'offerta secondo le regole fissate dal presente Regolamento e le procedure specifiche di CERTIQUALITY S.r.l.;

- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate di CERTIQUALITY S.r.l..

4.3 L'accettazione dell'offerta e l'emissione del rapporto di verifica, comportano il pagamento degli importi previsti.

4.4 CERTIQUALITY S.r.l. gestisce un elenco delle Organizzazioni in possesso di una dichiarazione di verifica.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali Certiquality ha definito accordi di riconoscimento e all'Autorità nazionale competente. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento.

5. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO

SERRA e DELLE TONNELLATE-CHILOMETRO, DEI DATI STORICI E DEI LIVELLI DI ATTIVITA' ANNUALI.

5.1 Richiesta di Offerta /Domanda di verifica e accettazione offerta

L'Organizzazione interessata ad ottenere una delle tipologie sopra indicate richiede a CERTIQUALITY S.r.l. l'apposito modulo di richiesta di offerta, secondo la tipologia di verifica necessaria (della comunicazione, dei dati storici, dei livelli di attività annuali).

A seguito della ricezione del modulo compilato (o della documentazione necessaria richiesta), CERTIQUALITY S.r.l. procede ad una valutazione della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali (analisi strategica preliminare) e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Secondo quanto previsto dall'art 31 e 32 del Reg. AVR CERTIQUALITY può decidere di non effettuare il sopralluogo in campo, solo rispettando i criteri fissati dai suddetti articoli. Inoltre per cause di forza maggiore si può ricorrere, come indicato nell'art. 34bis del Regolamento AVR alle verifiche in loco virtuali.

Con la sottoscrizione e l'accettazione dell'offerta si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti dell'CERTIQUALITY S.r.l. sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'offerta è normalmente valida per un tempo limitato (1 mese, 15 giorni) a seconda di quanto la data di emissione dell'offerta risulti vicina alla scadenza della consegna della dichiarazione di verifica. Scaduti i termini l'offerta non è più considerata vincolante dall'CERTIQUALITY S.r.l..

L'accettazione dell'offerta da parte dell'Organizzazione comporta la stipula di un contratto di durata

variabile tra l'Organizzazione e l'CERTIQUALITY S.r.l., relativamente alla singola attività di verifica.

5.2 Rilascio della dichiarazione di verifica

5.2.1 Nomina del Gruppo di verifica

A seguito dell'accettazione dell'offerta, CERTIQUALITY S.r.l. nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) e lo comunica all'Organizzazione. Il GVI è costituito da un Responsabile del GVI (RGVI) ed eventualmente da uno o più Valutatori o Auditor (AVI), più eventuali Osservatori e/o Personale in addestramento e eventualmente gli Osservatori dell'ente di Accreditamento. CERTIQUALITY S.r.l. può nominare anche eventuali Esperti Tecnici necessari per la tipologia di Organizzazione.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

5.2.2 Fasi della verifica

A seguito dell'accettazione dell'offerta, l'CERTIQUALITY S.r.l. nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) e lo comunica all'Organizzazione. Il GVI è costituito da un Responsabile del GVI (RGVI) ed eventualmente da uno o più Valutatori o Auditor (AVI), più eventuali Osservatori e/o Personale in addestramento e eventualmente gli Osservatori dell'ente di Accreditamento. L'CERTIQUALITY S.r.l. può nominare anche eventuali Esperti Tecnici necessari per la tipologia di Organizzazione.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni. La verifica comprende le seguenti fasi:

1. *Analisi strategica*

L'Organizzazione si impegna a fare pervenire al GVI di Certiquality incaricato tutta la documentazione richiesta dal GVI:

Il GVI valuta la documentazione ai fini della predisposizione del Piano di Verifica.

2. *Analisi dei rischi*

Viene effettuata sulla base degli esiti dell'analisi strategica e della valutazione dei rischi svolta dall'Organizzazione.

I rischi considerati in questa fase sono di tre tipi:

- rischio intrinseco (rischio di errori nella comunicazione o nel modulo dati storici FAR o dei livelli di attività LA prima di prendere in considerazione l'effetto dell'attività di controllo interno);
- rischio di controllo (rischio che il sistema di controllo interno attivo non evidenzia un errore presente nella comunicazione);
- rischio di individuazione (rischio che anche a seguito della verifica, con sistema di controllo attivo, persistano inesattezze non individuate dal RGVI).

3. *Piano della verifica*

Il piano di verifica comprende informazioni relative a:

- documentazione esaminata;
- soglia di rilevanza;
- attività e programma della verifica;
- piano di campionamento
- piano di test.

Qualora nel corso della verifica emergessero nuovi rischi o problematiche che potrebbero condurre ad errori o omissioni, il RGVI deve valutare la necessità di rivedere il piano di campionamento o il piano di test.

Il Piano di verifica verrà redatto sia nel caso di verifiche in sito che di verifiche senza sopralluogo od offsite.

4. *Verifica in sito*

Le attività principali sono sintetizzate come segue:

riunione iniziale con il/i Rappresentante/i dell'Organizzazione per condivisione degli obiettivi della verifica con il personale coinvolto;

per le comunicazioni: verifica dell'autorizzazione in essere, dell'ultima versione del Piano di Monitoraggio, verifica della correttezza delle fonti e flusso di fonti e della documentazione fiscale e non a supporto del calcolo/misura delle emissioni; controllo dei fattori di calcolo utilizzati; per la raccolta dati storici e livelli di attività: applicazione del MMP, verifica dei fogli di calcolo utilizzati dal gestore e verifica dell'adeguata scelta delle metodologie di calcolo per il livelli di attività applicabili e attribuzione corretta di emissioni, calore, elettricità e gas di scarico

sopralluoghi ai dispositivi di misura e sistemi di monitoraggio;

interviste con il personale coinvolto nel sistema di monitoraggio con lo scopo di verificare l'efficacia del sistema di controllo dei dati del gestore ;

verifica della correttezza della comunicazione delle emissioni; per la raccolta dati storici e dei livelli di attività: verifica della correttezza dei dati inseriti nel modulo di raccolta dati NIMs o LA;

riunione finale con sintesi delle evidenze di audit.

Qualora, come previsto dall'art.9 del Reg. AVR, nel corso delle attività di verifica emergessero particolari criticità inerenti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore risultasse più complessa di quanto inizialmente previsto, oppure durante la verifica, il verificatore rilevasse inesattezze, non conformità gravi, dati insufficienti o errati, potrà essere necessario modificare la tempistica prevista dall'offerta inserendo giorni aggiuntivi.

Qualora l'impianto subisca modifiche significative, tali da richiedere all'Autorità Competente una modifica all'Autorizzazione o al piano di monitoraggio o ai Piani della metodologia di monitoraggio secondo le casistiche elencate nel Regolamento AVR, l'Organizzazione si impegna a darne tempestiva comunicazione a Certiquality, che valuterà l'impatto

in termini di tempistiche sulla verifica annuale e l'eventuale necessità di revisionare l'offerta.

5. Verifica senza sopralluogo

Il GVI, una volta esaminata tutta la documentazione richiesta con il piano di verifica, prende contatto con le tempistiche previste dal piano di verifica, con il gestore via telefono/email, per eventuali spiegazioni e approfondimenti.

Per le metodologie di verifica valgono le stesse regole sia per verifica in sito che da remoto od off site salvo diversamente specificato.

6. Esito della verifica

Al termine della verifica il GVI presenta all'Organizzazione la propria proposta di esito della verifica, che può essere di tre tipologie:

- Parere di verifica positivo
- Parere di verifica positivo con commenti
- Parere di verifica negativo

Al termine della verifica viene rilasciato all'Organizzazione un breve report contenente l'esito dell'attività svolta.

5.2.3 Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

Qualora il GVI rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Organizzazione chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.

Se l'Organizzazione non corregge le inesattezze o le non conformità comunicate il GVI valuta se tali rilievi abbiano un impatto sui dati comunicati comportando inesattezze rilevanti, e ne riporta gli esiti nella documentazione di verifica.

5.2.4 Certiquality effettua un riesame indipendente condotto da personale qualificato della documentazione di verifica con l'obiettivo di assicurare, esaminando le risultanze della verifica, che il

processo di verifica sia svolto in conformità alla normativa vigente.

I responsabili del riesame indipendente, possono adottare le seguenti decisioni:

1. Approvare senza riserve l'operato del GVI e confermare la proposta di esito del GVI;
2. Richiedere al GVI ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze oggettive a supporto del giudizio espresso
3. Modificare l'esito della verifica.

La dichiarazione di verifica rilasciata da CERTIQUALITY S.r.l. all'Organizzazione comprende quanto definito all' art. 27 del Reg. AVR, indicando uno pareri sopra riportati.

La dichiarazione di verifica (della comunicazione, del modulo dei dati storici o del modulo dei livelli di attività) viene firmata digitalmente da un rappresentante autorizzato di CERTIQUALITY e fornita all'Organizzazione secondo le modalità previste dall'AC per quella tipologia di verifica.

5.2.5 L'Organizzazione dovrà eventualmente trasmettere la dichiarazione unitamente alla propria comunicazione all'Autorità Competente, secondo le modalità previste dalla stessa

5.2.6 A seguito dell'invio della dichiarazione di verifica per la comunicazione al cliente, CERTIQUALITY provvede a confermare le quote di emissioni inserite dall'Organizzazione sul registro europeo, svolgendo un ulteriore controllo rispetto a quanto verificato.

6. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA

6.1 L'Organizzazione, in fase di rilascio della Dichiarazione ed in seguito si impegna a:

- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori di CERTIQUALITY S.r.l., agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed

assisterli durante l'audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori di CERTIQUALITY S.r.l. o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai Valutatori Certiquality, CERTIQUALITY S.r.l. può disporre il mancato rilascio della Dichiarazione;

- non utilizzare la Dichiarazione e le informazioni in essa contenute in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'CERTIQUALITY S.r.l. e compromettere la fiducia del pubblico;

6.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che possano avere un impatto sull'autorizzazione ad emettere GHG, sul piano di monitoraggio e/o sulla comunicazione delle emissioni

L'Organizzazione si impegna a:

- informare tempestivamente CERTIQUALITY S.r.l. a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alle attività di verifica;
- mantenere informato CERTIQUALITY S.r.l. sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, dati) relativi alle attività di verifica della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di CERTIQUALITY S.r.l. che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla verifica sono riservati solo alle funzioni di CERTIQUALITY S.r.l. coinvolte nell'iter di rilascio della

dichiarazione, all'Organizzazione verificata e agli Enti di controllo e accreditamento.

Certiquality non divulga le informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse tranne che dette informazioni debbano essere comunicate in osservanza di obblighi di legge.

In tali casi Certiquality dà notizia all'Organizzazione delle comunicazioni effettuate salvo che ciò non sia da Certiquality ritenuto contrario agli obblighi che la stessa è tenuta ad osservare.

CERTIQUALITY opera in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito web aziendale alla pagina <https://www.certiquality.it/Trattamento-dei-dati-e-Privacy-Policy>.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1 Tariffe

Le offerte predisposte da CERTIQUALITY S.r.l. si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni richiesta di variazione del programma di verifica, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data iniziale concordata, l'CERTIQUALITY S.r.l. si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

8.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la verifica della comunicazione devono essere versati all'CERTIQUALITY S.r.l. secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

9. RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dei Valutatori incaricati da CERTIQUALITY S.r.l..

Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 35 del D. Lgs. 30/2013 Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso informazione risultate false o non veritiere (mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale).

CERTIQUALITY ha la responsabilità di verificare che l'Organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti in materia di ETS pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione – che rimane l'unica responsabile – né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

La dichiarazione rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIQUALITY S.r.l..

CERTIQUALITY S.r.l. non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

10. RICORSI

L'Organizzazione può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Certiquality provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality, lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con

indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

11. LEGGE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Ogni rapporto fra l'Organizzazione e CERTIQUALITY è regolato dalla legge italiana.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. RECLAMI

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare delle segnalazioni/ reclami a fronte di lamentati comportamenti di CERTIQUALITY ritenuti non conformi alle normative di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere proposti a mezzo lettera/fax o posta certificata debitamente sottoscritta con indicazione di tutti i dati identificativi che consentano l'individuazione del soggetto segnalante/contestante/reclamante. Non sono considerati segnalazioni/reclami quelli inoltrati per via telefonica o in forma anonima.

CERTIQUALITY si impegna a tenere informato il segnalante/reclamante sugli esiti della segnalazione/reclamo.